SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 46

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 dicembre 1984)

INDICE

ANTONIAZZI, BATTELLO: Sulla legittimità dell'abrogazione della normativa riguardante l'erogazione nelle province di Trieste e Gorizia dei trattamenti differenziati di cui al regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie (1220) risposta DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 746

COVI: Per l'assunzione di iniziative volte a rinegoziare in sede CEE la direttiva comunitaria che fissa un sistema di quote di produzione di latte con la contemporanea introduzione di un prelievo supplementare, con grave danno alla zootecnia italiana (860) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 747

DE CINQUE: Per la revoca del decreto ministeriale del 12 maggio 1983 con il quale si istituisce la riserva naturale « Fara San Martino-Palombaro » (Chieti) (20) (risposta PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 750

DI CORATO, PETRARA: Sul comportamento del preside dell'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta (Bari) in merito alla mancata iscrizione presso tale Istituto di Emilia Anna Binetti, figlia di emigrati in Venezuela (1234) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 751

FRASCA: Sulle iniziative che si intendono assumere in attuazione della Raccomandazione n. 990, approvata dal Consiglio di Europa il 27 settembre 1984, concernente le emigrazioni clandestine in Europa (1294) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenzza sociale*) *Pag.* 752

GIANGREGORIO: Per la sollecita corresponsione dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva per le annate 1981 e 1982 ai produttori della provincia di Bari (746) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 753

LOI: Per il riconoscimento, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti di insegnamento nelle scuole speciali per handicappati psicofisici, della validità dei corsi per ortofrenisti istituiti dalla Regione Sardegna, con programmi conformi alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 (1082) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 753

MITROTTI: Sull'opportunità di disporre la soppressione del provvedimento emesso dal comandante territoriale della III Regione aerea di Bari in cui si prevedono limitazioni al diritto di proprietà di terreni siti in località « Coppolicchio » del comune di Fasano (Brindisi) (28) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 754

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 4

Sui motivi per i quali i lavoratori della ALES-Baby di Putignano (Bari) non hanno ancora ottenuto la corresponsione del trattamento di integrazione salariale disposto in favore dei dipendenti delle aziende operanti nel settore dell'abbigliamento (1279) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 756

PALUMBO: Per il trasferimento della stazione meteorologica di Messina e per la restituzione al comune della sede attualmente occupata (819) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 757

PETRARA ed altri: Sui provvedimenti che si intendono adottare in relazione alla inagibilità della sede centrale del Servizio geologico sito a Roma, in largo Santa Susanna, e per il potenziamento dell'attività del Servizio stesso (1060) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 757

Sulla immagine turistica riduttiva della Puglia offerta dalla trasmissione televisiva della seconda Rete della RAI-TV « Sereno variabile » (1112) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 758

SCLAVI: Per un intervento volto ad autorizzare i competenti uffici di repressione frodi a compiere controlli ispettivi sull'entrata nel nostro Paese di merci suinicole (640) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 759

URBANI: Per la modifica della legge n. 1084 del 1971 al fine di estendere ai lavoratori delle aziende private dei settori gas e acqua la possibilità di pensionamento con 35 anni di contributi (1349) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 760

VALITUTTI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad accertare la correttezza del comportamento assunto dal preside del liceo classico « Augusto » di Roma nei confronti della insegnante di latino e greco Rita Fossatelli (687) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 761

VECCHI, DE TOFFOL: Per un intervento presso la CEE affinchè siano riesaminati i trattati relativi alla produzione saccarifera e sia assegnata all'Italia una quota di produzione pari al livello raggiunto dal consumo interno (963) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 761

ANTONIAZZI, BATTELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che i Ministeri del lavoro, del tesoro e della sanità hanno espresso l'avviso, in seguito fatto proprio dalla Direzione generale dell'INPS con messaggio in data 28 agosto 1984, dopo oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155 — recante, tra l'altro, misure urgenti in materia previdenziale — che l'articolo 14 di detta legge ha fatto venir meno i presupposti relativi alla erogazione nelle province di Gorizia e Trieste dei trattamenti differenziati di cui al regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146 (estensione alle nuove province delle leggi di assicurazione sociale) e successive modificazioni;

che tale sostanziale ritenuta abrogazione contraddice il principio per cui una legge speciale non può (in difetto di abrogazione espressa, che manca nel citato articolo 14) venir derogata da una legge generale, ancorchè successiva;

che non si è ritenuto di dover consultare al riguardo nemmeno l'Assessorato regionale, nonostante la indubbia rilevanza sociale del problema nelle due province di Gorizia e Trieste, oltretutto ricomprese in una Regione autonoma a statuto speciale;

che, in ogni caso, è incomprensibile la pretesa retroattività degli effetti dell'adottata interpretazione

si chiede di sapere se, alla luce di un rinnovato esame della materia, sentiti l'Assessorato regionale ed altresì i due comitati provinciali dell'INPS di Gorizia e Trieste, si intenda ripristinare la situazione preesistente.

(4 - 01220)

(3 ottobre 1984)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione delle signorie loro onorevoli si ritiene opportuno premettere che nelle province di Trieste e di Gorizia vigeva un regime assicurativo di malattia, previsto dal regio decreto-legge n. 2146 del 1925 e successive modificazioni ed integrazioni, che, a fronte di un maggiore onere contributivo, comportava l'erogazione di prestazioni

economiche più favorevoli rispetto a quelle previste nel restante territorio nazionale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a suo tempo interessato dall'INPS alla questione inerente la sopravvivenza o meno, nelle province suddette, di tale regime assicurativo, ha espresso, concordemente ai Dicasteri del tesoro e della sanità, l'avviso che la legge n. 155 del 1981, nell'unificare la misura del contributo destinato al finanziamento delle prestazioni economiche di malattia, ha fatto venir meno i presupposti relativi alla erogazione, nelle province in questione, dei trattamenti differenziati e, pertanto, ha provveduto ad impartire all'Istituto le istruzioni conformi alla normativa vigente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(12 dicembre 1984)

COVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Visto il Regolamento del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 857/84, l'interrogante chiede di conoscere:

a) se non ritenga che l'adozione del Regolamento comunitario n. 857/84, che fissa un sistema di quote di produzione di latte con la contemporanea introduzione di un prelievo supplementare, sia tale da arrecare grave pregiudizio alla zootecnia italiana, deludendo gli sforzi compiuti dall'imprenditoria agricola, specie della Valle padana, ove sono stati creati impianti e stalle di elevatissima qualità degni di competere con quelli di maggior rilievo europei;

b) se non ritenga che le conseguenze che deriveranno dall'applicazione di detto Regolamento contrastino anche con gli interessi più generali del Paese, ove, invece, dovrebbero essere posti in atto idonei strumenti per far fronte all'attuale *deficit* commerciale nel settore dei prodotti lattiero-caseari, nel quale l'Italia è importatrice netta di oltre il 40 per cento del fabbisogno nazionale;

c) se non ritenga di avviare fin d'ora le opportune iniziative perchè, decorso il primo anno di applicazione del nuovo Regolamento, la situazione italiana venga riconsiderata e rinegoziata, adottando nel frattempo i necessari provvedimenti cautelari in materia di eccedenze fino a quando non siano risolte le irregolarità che provocano eccedenze artificiose, quali:

le importazioni inglesi dalla Nuova Zelanda;

l'ingresso di latte e di prodotti lattieri nella Germania federale dai Paesi dell'Est europeo;

l'aggiunta di polvere sovvenzionata al latte destinato a fare formaggio, che crea invincibili concorrenze;

d) se non ritenga opportuno istituire un Ufficio nazionale del latte che, con la collaborazione dell'Associazione italiana allevatori, già dotata delle opportune strutture tecniche, raccolga i dati di produzione ai fini di una effettiva ed accurata loro conoscenza e al fine della programmazione della produzione su un'unica area territoriale nazionale adottando la formula B dell'articolo 1 del Regolamento comunitario più volte citato.

(4 - 00860)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può convenire con la signoria vostra onorevole che l'attuazione dei Regolamenti comunitari nn. 856/84 e 857/84 potrebbe avere ripercussioni negative sulla zootecnia italiana e quindi, di riflesso, sull'intera agricoltura nazionale, atteso che il valore della produzione zootecnica lorda vendibile rappresenta oltre il 40 per cento della produzione agricola lorda vendibile globale.

In proposito, è da considerare che, soprattutto in questi ultimi anni, il settore, per effetto della spinta impressa per soddisfare il consumo, unitamente all'esigenza di contenere lo specifico saldo negativo della bilancia agro-alimentare, ha compiuto notevoli sforzi di avanzamento produttivo, opportunamente sostenuti sotto l'aspetto finanziario e organizzativo.

Tale processo graduale e costante di sviluppo ha interessato, sia pure in diverso

grado, non solo l'area padana, ma anche altre aree, comprese quelle meridionali.

Ne consegue che, effettivamente, le limitazioni e i vincoli introdotti dalle decisioni del 31 marzo 1984 sono di natura tale da impedire la spinta verso una maggiore produzione.

Tutto questo, unitamente al fatto che l'Italia non solo non è responsabile delle eccedenze comunitarie di prodotti lattiero-caseari, ma è tuttora largamente dipendente dall'estero e concorre, anzi, nello smaltimento delle eccedenze stesse, è stato con forza sottolineato nel corso delle trattative a tutti i livelli.

È peraltro da tener presente che l'appartenenza ad una Comunità implica che, quali che siano gli intendimenti del nostro Governo, questi vanno verificati e dibattuti con tutti gli altri *partners*, come è del resto avvenuto, con alterni risultati, in questo quarto di secolo del Trattato di Roma.

Ora, è vero che il sistema delle quote lattiere penalizza soprattutto i Paesi, come il nostro, che faticosamente si sono avviati sulla strada di una progressiva riduzione del loro squilibrio tra consumo e produzione; ma è altrettanto vero che, avuto riguardo alle proposte iniziali della Commissione CEE e alle proposte di compromesso avanzate dalla presidenza nel corso della trattativa, il risultato raggiunto dalla delegazione italiana, relativamente ai provvedimenti sul contenimento della produzione lattiera, non può non ritenersi il meno penalizzante.

Bisogna, infatti, tenere nel debito conto il limitato margine di manovra previsto dalle misure stesse, nonchè la situazione generale che non consentiva la possibilità di prevedere esoneri dal regime delle quote: basti pensare che da tale regime non è stata esonerata neppure la Grecia.

D'altra parte, le decisioni relative al settore lattiero-caseario vanno valutate nel quadro complessivo delle decisioni adottate per tutti i settori, per alcuni dei quali, anche di non minore interesse per l'Italia del settore in questione, siamo riusciti ad ottenere il mantenimento delle posizioni acquisite.

Considerata, pertanto, la impossibilità di vedere accolte richieste di esonero, si è ritenuto più proficuo puntare all'ottenimento di condizioni privilegiate rispetto a quelle degli altri Paesi. L'Italia, infatti, è riuscita a farsi assegnare una quota corrispondente alla produzione del 1983, mentre gli altri Paesi, con la sola eccezione dell'Irlanda, hanno dovuto accettare il riferimento alla produzione del 1981, aumentata del 2 per cento per il 1984 e dell'1 per cento per i 4 anni successivi, per cui l'attuale loro produzione dovrà essere ridotta mediamente di circa il 5 per cento, con punte che, per alcuni di essi, supereranno il 7 per cento. Alla quota assegnata all'Italia deve poi aggiungersi l'ulteriore quantità che riguarda le vendite dirette.

Inoltre, l'Italia ha ottenuto che l'eventuale superprelievo verrà pagato, per la campagna 1984-85, alla fine del periodo, anzichè trimestralmente.

È noto, del resto, che il Governo, in considerazione della peculiartà della situazione italiana, caratterizzata da un numero estremamente rilevante di produttori di latte, che finora non era stato esattamente rilevato, e della conseguente impossibilità tecnica di procedere all'attribuzione, oltre tutto retroattiva, di quote individuali e per latterie, segnatamente per quella parte di produzione non assoggettata a prelievo di corresponsabilità, ha chiesto formalmente alla Commissione CEE di poter sospendere per un anno l'applicazione dei Regolamenti in parola e che l'Italia sia invece facoltizzata ad operare compensazioni all'interno del quantitativo globale assegnatole di 99,1 milioni di qiuntali, senza obbligo di attribuzione di quote e con il pagamento del superprelievo soltanto in caso di superamento nazionale del quantitativo indicato.

Allo scopo di acquisire elementi tali da rafforzare la nostra richiesta di una quota nazionale di latte, è stata disposta una indagine intesa ad accertare l'esatta produzione lattiera nazionale, le cui risultanze sono state già trasmesse alla Comunità economica europea.

Infatti, secondo i dati emersi dalla elaborazione dei modelli di dichiarazione perve-

nuti al Ministero da parte delle latterie e dei caseifici aziendali, la produzione nazionale complessiva ammonta a 100,8 milioni di quintali. Questa cifra si confronta con quella di 99,1 milioni di quintali, che rappresenta, come già detto, il quantitativo nazionale di riferimento assegnato all'Italia con le decisioni del 31 marzo.

All'interno del quantitativo globale di produzione, la quantità consegnata alle latterie è risultata pari a 93,4 milioni di quintali, contro gli 83,2 considerati nelle decisioni di Bruxelles. Le vendite dirette sono risultate, invece, pari a 7,4 milioni di quintali, contro i 15,9 precedentemente stimati.

Il quantitativo globale di 100,8 milioni di quintali trascura, per esplicita scelta del Governo, la produzione di quei produttori che vendono direttamente al consumo meno di 150 quintali di latte l'anno. Si tratta di produzione economicamente non significativa e amministrativamente non gestibile, secondo la tesi più volte espressa dal Governo italiano nelle sedi comunitarie.

Dal censimento emerge, pertanto, un importante supporto documentale che avvalora le richieste del Governo italiano di modificazioni dei Regolamenti del 31 marzo: bacino unico nazionale, unificazione di consegne alle latterie e vendite dirette, nessuna quota individuale o per latterie, almeno per la campagna 1984-85.

Comunque, anche al di là degli aggiustamenti che potrebbero essere apportati ai Regolamenti nn. 856/84 e 857/84, il Governo, fermo restando l'intendimento di limitare al massimo, se non addirittura di evitare, l'eventuale esborso per il superprelievo, persegue il duplice obiettivo del miglioramento qualitativo della produzione e della riconversione di taluni allevamenti, in primo luogo di quelli marginali.

A tal fine, una prima spinta può essere già impressa dallo stanziamento della somma di lire 60 miliardi, disposto dall'articolo 17, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, per l'erogazione di appositi premi di riconversione, mentre altri 60 miliardi di lire sono previsti dal disegno di legge finanziaria 1985, attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 2105).

Spinte successive potranno essere attivate con ulteriori stanziamenti diretti ad orientare gli allevamenti verso altre produzioni zootecniche, oppure verso altre produzioni agrarie. Mentre alla riconversione verso forme di zootecnia da carne possono fin da ora sovvenire gli incentivi previsti dal Regolamento CEE n. 1944/81, oppure, nel prossimo futuro, quelli previsti dalla proposta di regolamento per i programmi integrati mediterranei, per la riconversione verso altri ordinamenti produttivi può farsi affidamento sugli indirizzi, gli obiettivi e gli incentivi che deriveranno dal prossimo rilancio del piano agricolo nazionale.

Per quanto attiene alle irregolarità che causerebbero eccedenze artificiose, si fa rilevare che le quantità di burro che il Regno Unito è stato autorizzato ad importare dalla Nuova Zelanda a condizioni speciali (protocollo n. 18 annesso al Trattato di adesione alla CEE) sono andate man mano diminuendo, passando da 165.111 tonnellate nel 1973 a 83.000 tonnellate nel 1983 e nel quinquennio 1984-1988 saranno ulteriormente ridotte a 75.000 tonnellate.

In ogni caso, malgrado la Comunità sia largamente eccedentaria nel settore lattiero-caseario, il burro della Nuova Zelanda ha continuato ad essere importato, ed è intendimento della stessa Comunità di continuare ad importarlo soprattutto per ragioni di natura politica, poichè la Nuova Zelanda è un Paese politicamente legato all'Occidente ed ha una economia basata quasi esclusivamente sull'esportazione di prodotti agricoli.

Inoltre, l'eventuale brusca interruzione dell'esportazione di burro neozelandese verso la CEE creerebbe gravi difficoltà non solo alla Nuova Zelanda, ma anche, indirettamente, alla Comunità stessa, perchè appesantirebbe ancora di più il mercato mondiale del prodotto.

In merito all'ingresso di latte e prodotti lattiero-caseari nella Germania federale dai Paesi dell'Est europeo, è da ritenere che la signoria vostra onorevole abbia inteso riferirsi a voci secondo le quali tali prodotti entrerebbero attraverso il corridoio di Berlino in assenza di prelievo.

In proposito, si tratta, a parere di questo Ministero, di voci che si rinnovano ogni qualvolta si prospetta una crisi nel settore lattiero-caseario italiano.

Il Ministero, in passato, non ha mancato di interessare le autorità della Repubblica federale tedesca, che hanno dato assicurazioni che il latte e i prodotti lattiero-caseari che entrano a Berlino dai Paesi dell'Est europeo sono attentamente controllati e sottoposti ai regimi di importazione previsti dalle disposizioni comunitarie e servono solo per l'approvvigionamento di quella città.

In relazione, poi, alla possibilità che latte scremato in polvere che usufruisce di aiuti comunitari sia aggiunto al latte destinato alla fabbricazione di formaggi, si fa presente che tutto il latte scremato in polvere sovvenzionato viene sempre sottoposto ad accurato controllo da parte della dogana e degli uffici regionali degli Assessorati all'agricoltura ed ulteriori controlli vengono effettuati dalla Guardia di finanza e da altri corpi di polizia giudiziaria.

Solo in rare occasioni si è riscontrato che alcuni caseifici avevano tentato di utilizzare, come materia prima, prodotto che aveva fruito di aiuti comunitari; in tali occasioni, i responsabili delle frodi sono stati denunciati, con conseguente recupero dell'aiuto percepito e revoca delle autorizzazioni che permettevano loro di usufruire degli aiuti specifici.

Il più delle volte, il latte in polvere ritrovato nei caseifici risultava importato direttamente dall'estero, al di fuori del regime dell'aiuto per uso zootecnico.

Con riferimento, infine, al punto *d*), si fa presente che il Ministero, come detto innanzi, ha chiesto alla Commissione che all'Italia sia assegnata una quota globale nazionale, con esonero dall'attribuzione di quote individuali ai singoli produttori.

Per il momento, quindi, la necessità di creare un apposito ufficio per la gestione delle quote individuali non si pone. Essa potrà essere valutata ove tale richiesta non dovesse trovare accoglimento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(11 dicembre 1984)

DE CINQUE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso e considerato:

che con decreto ministeriale 2 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 12 maggio 1983, il Ministro istituiva la riserva naturale orientata « Fara San Martino-Palombaro », in provincia di Chieti, comprendente una vasta zona del massiccio montano della Maiella;

che in conseguenza di tale decreto è stato proibito l'accesso ai turisti ed agli escursionisti in tutto il vasto territorio vincolato, restando consentito l'ingresso soltanto al personale incaricato di compiti amministrativi e di sorveglianza e, su specifica, particolare autorizzazione, ad altre persone interessate per ragioni di studio o educative;

che tali limitazioni penalizzano gravemente lo sviluppo turistico di quella zona montana e precludono la possibilità anche dell'esercizio venatorio, con grave disagio per tutti gli appassionati di questo sport, nonchè di quanti, amanti della montagna, ritengono di poterne liberamente fruire per gite o passeggiate senza doversi trovar dinanzi a spiacevoli e ingiustificati sbarramenti;

che vivaci proteste si sono levate in tutta la provincia di Chieti, da parte sia delle associazioni di cacciatori, sia di quelle agricole, sia delle iniziative tendenti allo sviluppo dell'agriturismo, e che inoltre il suddetto decreto ministeriale appare viziato di incostituzionalità per incompetenza ed eccesso di potere da parte del Ministero, essendo la competenza in materia riservata alla Regione, tanto che in tal senso è stato proposto ricorso al TAR del Lazio,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per revocare o modificare il suddetto decreto, consentendo nella zona interessata, sia pur con ogni cautela e limitazione temporale, l'esercizio venatorio e l'accesso a fini turistici senza necessità di particolari autorizzazioni.

(4 - 00020)

(9 agosto 1983)

RISPOSTA. — La riserva naturale orientata « Fara San Martino-Palombaro » è stata istituita previo parere favorevole dei due comuni interessati territorialmente, ed anzi, per quanto riguarda il comune di Fara San Martino, proprietario di gran parte del territorio così vincolato, su esplicita domanda dell'Amministazione comunale. Con tale iniziativa si è posta sotto tutela pubblica una delle aree montane di maggior valore naturalistico e meglio conservate di tutta la catena appenninica, confinante con altre due riserve naturali preesistenti.

Le restrizioni all'ingresso nella riserva sono state previste per evitare che un accesso incontrollato possa arrecare gravi danni all'ambiente, soprattutto nel caso di raduni numerosi.

La caccia nella riserva naturale è vietata ai sensi dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Si tratta di un divieto necessario al fine di tutelare la fauna, di notevole importanza e negli ultimi anni in via di rarefazione a causa dell'eccessiva pressione venatoria. Fra l'altro, l'area protetta ospita specie di eccezionale rilievo, come l'orso bruno, la cui protezione è impensabile senza il divieto di caccia nelle aree utilizzate dall'animale, quale è appunto la zona in questione. È inoltre in corso la reintroduzione del cervo.

Le proteste delle associazioni agricole per la istituzione della riserva non appaiono giustificate, in quanto in tutta l'area protetta non esiste alcuna coltivazione, mentre è stato consentito il pascolo agli aventi diritto.

L'agriturismo, nella zona peraltro quasi assente, potrà ricevere solo benefici dalla esistenza della riserva, nel cui interno tuttavia, va precisato, non vi è alcun edificio, ad eccezione di un rifugio d'alta quota.

È infine da sottolineare che l'istituzione della riserva naturale da parte del Ministero è stata approvata dalla Regione Abruzzo con delibera n. 89/31 del 3 novembre 1982, e non risulta che sia stato proposto alcun ricorso al TAR del Lazio in merito all'iniziativa, che è stata invece accolta con estremo favore da parte del mondo scientifico e culturale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(10 dicembre 1984)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del comportamento del signor Camporeale Giuseppe, preside dell'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta (Bari), il quale si rifiuta di iscrivere per l'anno 1984-85 l'alunna Binetti Emilia Anna, figlia di emigrati in Venezuela.

Considerato che in Venezuela non esiste la scuola italiana e che la stessa ragazza è rientrata a Molfetta, ove risiede, dal 17 settembre 1984;

rilevato che, dopo tale ingiustificato rifiuto, su sollecitazione degli amministratori e delle autorità di Molfetta, in data 18 settembre 1984, con dovuta raccomandata, il provveditore agli studi di Bari invitava il signor Camporeale a rinunciare all'assurdo comportamento e ad iscrivere la ragazza Binetti Emilia Anna;

di fronte alla provocatoria risposta del preside dell'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta, che nega l'iscrizione della Binetti fino a che non venga istituita una nuova classe,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro ritenga legittimo il comportamento del preside Camporeale o se non vi ravvisi una violazione della legislazione scolastica, che tutela il diritto allo studio di tutti i cittadini ed in particolare di quelli appartenenti a famiglie emigrate all'estero;

quali misure il Ministro intenda prendere per l'immediata iscrizione della ragazza Binetti Emilia Anna all'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta al fine di non farle perdere l'anno scolastico 1984-1985;

quali provvedimenti il Ministro intenda disporre nei confronti del preside Camporeale, il quale ha tenuto un comportamento provocatorio e offensivo nei confronti della famiglia emigrata, dando un'immagine del-

la scuola pubblica non conforme a quella di una istituzione imparziale verso tutti i cittadini italiani.

(4 - 01234)

(10 ottobre 1984)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si deve far presente che il preside dell'Istituto tecnico-commerciale di Molfetta non ha potuto accogliere circa 50 domande di iscrizione alle prime classi presentate tardivamente, tra le quali quella dell'allieva Binetti Emilia Anna, a causa del sovraffollamento dell'Istituto nel quale già tutti i locali, compresa la biblioteca ed i laboratori, sono stati adibiti ad aule con una popolazione per classe di oltre 30 allievi.

L'obbiettiva situazione di indisponibilità assoluta è stata rappresentata dal preside ai genitori dell'allieva Binetti, ai quali è stato anche suggerito di iscrivere la propria figliola ad altro istituto di Molfetta.

Secondo notizie acquisite dal provveditore agli studi di Bari l'allieva è stata regolarmente iscritta presso l'Istituto professionale per il commercio di Molfetta, ove attualmente frequenta le lezioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(11 dicembre 1984)

FRASCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le iniziative che intende prendere in attuazione della Raccomandazione n. 990, approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa il 27 settembre 1984, sulla base di una relazione della Commissione dell'emigrazione, dei rifugiati e della demografia (*Doc.* 5265), concernente le emigrazioni clandestine in Europa.

Nella Raccomandazione in esame si invitano i Governi degli Stati membri a prevenire le immigrazioni clandestine, anche attraverso una campagna sui rischi e le conseguenze di queste immigrazioni, e a promuovere l'elaborazione di norme comuni in Europa concernenti i lavoratori clandestini, nel rispetto dei diritti dell'uomo e con pene severe nei confronti dei trafficanti, intermediari e sfruttatori.

(4 - 01294)

(24 ottobre 1984)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione della signoria vostra onorevole si fa presente che già nel corso della passata legislatura, avvalendosi della delega conferita al Governo con la legge n. 158 del 1981 — di ratifica della convenzione OIL n. 143 del 1975, relativa alle migrazioni abusive ed alla promozione dell'uguaglianza di trattamento dei lavoratori migranti — questo Ministero aveva predisposto uno schema di provvedimento legislativo che, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, era stato presentato al Parlamento, ottenendo però soltanto l'approvazione del Senato per la fine anticipata della legislatura.

Con la nuova legislatura il predetto schema di provvedimento di legge, nel medesimo testo approvato all'unanimità dal Senato, è stato diramato da questo agli altri Dicasteri interessati, per il previo concerto ai fini della ripresentazione in Parlamento che si spera possa avvenire in tempi brevi.

Appare opportuno ricordare che la nuova normativa contiene disposizioni dirette ad evidenziare quella parte del mercato del lavoro non istituzionale che utilizza irregolarmente manodopera straniera, a regolamentare, mediante precise disposizioni, l'ingresso dei cittadini extra-comunitari in Italia per motivi di lavoro e, infine, a determinare adeguate sanzioni penali e/o amministrative a carico dei datori di lavoro che non osservino le procedure previste per l'ingresso dei lavoratori stranieri e di coloro che esercitano attività di reclutamento e di mediazione.

Nelle more dell'*iter* parlamentare del predetto provvedimento legislativo, questa Amministrazione ha da tempo adottato misure di carattere amministrativo con le quali si è disposto un incremento delle attività di vigilanza, anche speciale, rispetto al fenomeno, al fine di contenere la tendenza all'abnorme sviluppo del fenomeno stesso e le

conseguenze socio-economiche ad esso connesse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(12 dicembre 1984)

GIANGREGORIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che i produttori della provincia di Bari attendono impazienti il pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva per fronteggiare le improcrastinabili necessità conseguenti al costo del denaro e alla ben nota crisi dell'agricoltura;

che l'AIMA — sede nazionale — sebbene più volte richiesta, non ha ancora dato istruzioni alle sue sedi periferiche per prendere in esame le numerose domande di integrazione del prezzo dell'olio relative agli anni 1981 e 1982, ammucchiate negli uffici degli enti di sviluppo,

si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali il pagamento dell'integrazione di prezzo dell'olio relativa agli anni 1981 e 1982 non viene ancora corrisposto;

i provvedimenti che il Ministro intende adottare nei confronti di quegli uffici che, in effetti, mantengono inevase le numerose domande dei produttori di olio.

(4 - 00746)

(23 marzo 1984)

RISPOSTA. — Le affermazioni della signoria vostra onorevole che i produttori olivicoli della provincia di Bari attenderebbero impazienti il pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e che, da parte dell'AIMA non sarebbero state ancora impartite istruzioni alle sue sedi periferiche per l'esame delle domande di integrazione degli anni 1981 e 1982, ammucchiate negli uffici degli enti di sviluppo, non sono esatte.

Infatti, per le campagne olivicole in questione, non solo sono state emanate tutte le disposizioni applicative dei Regolamenti comunitari relativi all'aiuto alla produzione, ma risultano già da tempo pagati (subito dopo la presentazione delle domande) gli anticipi degli aiuti (pari, rispettivamente, al 70 per cento per la campagna 1980-81 ed al 55 per cento per la campagna 1981-82) a favore dei produttori associati, che rappresentano la quasi totalità (circa il 95 per cento) degli olivicoltori italiani.

È pur vero, tuttavia, che in alcune provincie possono essersi registrati casi di ritardo nei pagamenti del saldo, soprattutto relativamente a quelle situazioni per le quali, a causa di accertate incompatibilità o irregolarità, si è reso necessario lo svolgimento di più accurati controlli da parte delle Commissioni provinciali.

Sta di fatto che, per non pochi casi, l'AIMA ha dovuto perfino fare ricorso alla procedura di recupero, in quanto le somme erogate a solo titolo di anticipo erano superiori all'importo dell'aiuto di cui si aveva diritto, in base all'effettiva quantità di olio di oliva prodotto.

Appare utile rammentare che il riesame delle domande — che ha comportato tempi più lunghi di pagamento — è derivato dal blocco deciso dalla Commissione CEE, a seguito della constatazione di diffuse irregolarità nelle domande di aiuto.

Comunque, nella provincia di Bari, per la campagna olivicola 1980-81, risultano definite 84.231 domande, pari al 95,1 per cento di quelle presentate, mentre per la successiva campagna 1981-82 le domande definite sono 47.597, pari all'80 per cento di quelle in carico.

Le rimanenti domande saranno definite nel più breve tempo possibile, avuto riguardo ai tempi necessari per effettuare i controlli prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(10 dicembre 1984)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'Assessorato al lavoro e formazione professionale della Regione autonoma della Sardegna, con programmi conformi alla normativa di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, istituiva i corsi per ortofrenisti, avvalendosi dei finanziamenti CEE, affidandone la realizzazione ad una istituzione di grado universitario (legge n. 88 del 7 febbraio 1958), quale l'ISEF de L'Aquila, sede di Cagliari;

che i predetti corsi, organizzati adottando interamente il piano di studi previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, hanno avuto durata triennale comportando, per i partecipanti, la complessiva frequenza individuale per n. 2.240 ore;

che i predetti corsi di specializzazione professionale, previsti dalla legge nazionale n. 845 del 31 dicembre 1978, preparano figure professionali necessarie per le istituzioni scolastiche con alunni portatori di *handicaps* soprattutto comportamentali;

che la qualificazione professionale in argomento consente, oltre agli sbocchi occupazionali, anche la resa di un servizio sociale, sempre più richiesto dalle comunità, tendente al recupero del più alto numero possibile di portatori di *handicaps*,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:

quali motivi hanno impedito ed impediscono il riconoscimento dei citati corsi, da parte del Ministero della pubblica istruzione, con grave danno per i partecipanti che hanno ottenuto l'attestato di qualifica professionale rilasciato dall'Assessorato al lavoro della Regione sarda;

se il Governo intende rimuovere gli ostacoli e riconoscere la validità dei corsi per ortofrenisti, di durata almeno biennale, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti d'insegnamento di scuola speciale per handicappati psicofisici;

se il Governo non ritenga doveroso adottare il necessario provvedimento affinchè, fin dal prossimo anno scolastico, si possa dare occupazione almeno ad una parte della « popolazione disoccupata » che vede, in una regione con il più alto tasso di disoccupazione, sempre più ingrossare le proprie fila a fronte di una comunità che chiede il miglioramento dei servizi sociali che dal potere pubblico le sono dovuti.

(4 - 01082)

(25 luglio 1984)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione in oggetto, alla quale si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene di dover premettere che a norma delle disposizioni vigenti, ed in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, i titoli di specializzazione validi per l'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole in cui è in atto l'integrazione degli alunni handicappati si conseguono unicamente presso scuole o istituti a questo fine riconosciuti dal Ministero.

Le scuole o gli istituti che intendono organizzare corsi previsti dagli articoli 8, 10 e 11 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 possono ottenere detto riconoscimento e la conseguente facoltà di rilasciare titoli di specializzazione dimostrando di possedere i requisiti indicati in apposite ordinanze, da ultima l'ordinanza ministeriale n. 113 del 31 marzo 1982.

Per ciò che concerne i corsi cui fa riferimento la signoria vostra onorevole, si deve far presente che la sezione di Cagliari dell'ISEF de L'Aquila ha attivato in data 12 marzo 1982 detti corsi senza alcuna preventiva autorizzazione. Soltanto in data 2 giugno 1984, quando ormai gli stessi stavano per concludersi, ha ricihesto di poter integrare la commissione di esami, preposta alla valutazione finale degli allievi, con un membro designato dal Ministero.

Questa Amministrazione non ha potuto aderire a siffatta richiesta in quanto, non essendo detto istituto preventivamente autorizzato a rilasciare titoli di specializzazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, risulterebbe una palese violazione di legge dare validità retroattiva ai titoli conseguiti nei corsi in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(11 dicembre 1984)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della difesa e del turismo e dello spettacolo ed al Ministro*

senza portafoglio per gli affari regionali. — Premesso:

che con decreto n. 21/80, emesso in data 20 ottobre 1980 dal comandante territoriale della III Regione aerea di Bari (reso noto mediante apposito manifesto in data 23 dicembre 1980), sono state consolidate limitazioni al diritto di proprietà di terreni siti in località « Coppolicchio » del comune di Fasano (Brindisi);

che tale decreto risulta fondato sulle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (articoli 1 e 2);

che il Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, risulta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 26 febbraio 1980);

che, in esecuzione di detto regolamento, il Consiglio regionale pugliese ha provveduto (in data 18 novembre 1980, con delibera n. 13) alla designazione di membri di cui all'articolo 3 della legge n. 898 del 1976;

che il presidente della Giunta regionale pugliese, con decreto n. 9 del 9 gennaio 1981, ha provveduto alla formalizzazione della nomina di detti membri;

che, diversamente dalla logica e dalla legittimità dei riferimenti innanzi ricordati, il decreto (fondato sulla legge n. 898 del 24 dicembre 1976 e sul relativo regolamento) del comandante territoriale trae supporto da un « parere del Comitato regionale paritetico del 7 novembre 1977 »;

che l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, così disciplina: « Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge »;

che, tra le « norme compatibili » del regolamento di cui al regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388 (atteso l'intento legislativo della legge n. 898 del 24 dicembre 1976 di salvaguardare « l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni » e stante l'assenza di « piani di assetto territoriale » della regione Puglia), deve collocarsi l'articolo 2 che dispone: « Spetta sempre al Ministero competente, o di propria iniziativa o in accoglimento delle proposte di cui all'articolo 1, di impartire l'ordine di studio agli Uffici tecnici militari dandone comunicazione alla Prefettura ed alle autorità locali eventualmente interessate »;

che dalla procedura adottata risulta evidente il mancato (e dovuto) coinvolgimento delle autorità locali (in assenza dei normali riferimenti regionali) ai fini della « armonizzazione » di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;

che ininfluente deve ritenersi ogni considerazione su pregressi vincoli decretati (1970) in quanto perenti a seguito di impugnativa di privati o difformi da quelli recentemente imposti *ex novo*;

che il reale interesse sociale e turistico della zona (ampiamente documentato nel ricorso gerarchico presentato dal sindaco del comune di Fasano) risulta trasfuso e consolidato in previsioni di piano regolatore generale (regolarmente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1960) stridenti con i vincoli apposti dal decreto n. 21/80;

che avverso tale decreto di asservimento (n. 21/80), in data 18 febbraio 1981, è stato avviato dall'Amministrazione comunale di Fasano ricorso gerarchico al Ministro della difesa,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano opportuno promuovere e/o disporre la soppressione immediata del provvedimento impugnato dall'autorità locale del comune di Fasano, al fine di consentire un intervento interministeriale teso a chiarire le incongruenze emerse sul piano della legittimità dell'atto (e ad elidere le possibilità di danno motivatamente temuto), nonchè volto a perseguire, in via subordinata, una valida scelta alternativa dei siti che sia di raccordo tra il superiore interesse della sicurezza nazionale ed il non meno trascurabile interesse (della collettività

fasanese prima e dell'intera regione Puglia poi) a non vedere pesantemente preclusa una primaria prospettiva di avanzamento sociale e di miglioramento delle condizioni economiche quale può fruttificare dalla vocazione turistica della gente e dei luoghi assoggettati alle servitù militari.

(4 - 00028)

(9 agosto 1983)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio.

Il provvedimento del 20 ottobre 1980, con il quale l'Amministrazione militare ha confermato le limitazioni imposte su terreni del comune di Fasano, è stato preceduto, il 7 novembre 1977, dal parere favorevole del comitato misto paritetico previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Alla predetta data del 7 novembre 1977, il comitato poteva svolgere la propria attività, dal momento che i rappresentanti della Regione Puglia erano stati nominati con decreto del 2 novembre 1977 del presidente della Giunta regionale e che i Ministri della difesa e del tesoro avevano già provveduto alla nomina dei rispettivi rappresentanti.

Le disposizioni effettuate con la delibera del 18 novembre 1980, alla quale si riferisce l'onorevole interrogante, riguardano invece i componenti regionali da nominare a seguito del rinnovo dell'Amministrazione regionale.

Le relative designazioni sono state poi formalizzate con decreto del presidente della Giunta regionale in data 9 gennaio 1981.

Si precisa poi che nel marzo 1980 il competente organo della Difesa ha provveduto ad informare (trasmettendo la prescritta documentazione) la Prefettura di Brindisi e il comune di Fasano circa la presentazione al comitato misto del progetto di massima delle imposizioni in questione.

Nello spirito della citata legge n. 898, il criterio seguito nell'emissione del provvedimento del 20 ottobre 1980 è stato quello di ridurre al minimo i disagi per la popolazione del luogo, confermando soltanto una parte delle limitazioni precedentemente imposte.

Si soggiunge, per quanto riguarda il ricorso presentato dal sindaco di Fasano avverso il citato decreto del 1980, che la Difesa non ha emesso una esplicita decisione di rigetto, in quanto, essendosi conclusa l'istruttoria oltre il termine previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si era ormai formato il silenzio-rigetto.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(10 dicembre 1984)

MITROTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che con decreto ministeriale del 26 aprile 1984 sono state disposte in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria ed affini del comune di Putignano (BA) la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 27 novembre 1983, nonchè l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 21 — quinto comma, lettere *a*) e *b*) — della legge 12 agosto 1977, n. 675;

che tale provvedimento risulta pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 749 del 31 maggio 1984,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi del ritardo nel pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati della ditta ALES-Baby s.n.c. di Putignano da parte dell'INPS.

(4 - 01279)

(24 ottobre 1984)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione della signoria vostra onorevole si premette che il decreto ministeriale del mese di aprile 1984, con cui fu dichiarata la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria ed affini del comune di Putignano, non prevedeva il pagamento diretto delle integrazioni salariali a favore dei lavoratori dipendenti da parte dell'INPS, per ottenere il quale, pertanto, era necessario che ciascuna delle imprese beneficiarie presentasse specifica domanda a questo Ministero.

Conseguentemente a quanto detto in premessa, la sede provinciale dell'INPS di Bari ha provveduto alla liquidazione dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta ALES-Baby di Putignano nel corso del mese di settembre 1984, avendo l'azienda stessa effettuato i richiesti adempimenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(12 dicembre 1984)

PALUMBO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che la stazione meteorologica di Messina insiste su una area che, a causa dell'intensivo sviluppo edilizio della zona, ormai non presenta più le originarie caratteristiche tecniche, scientifiche ed operative che ne avevano a suo tempo giustificato l'ubicazione in quel terreno, appositamente ceduto dal comune nel 1930;

che negli attuali locali della stazione non si svolge da tempo alcuna particolare e qualificata attività di ricerca scientifica, stante il deterioramento della situazione ambientale;

che sin dal 1970 studiosi del servizio sono giunti alla determinazione, d'accordo con il comando di Marisicilia, di spostare definitivamente la stazione in località più idonea, presso il semaforo di Forte Spuria, a monte di Punta Faro, in posizione ottimale dominante tutta l'area dello Stretto di Messina e l'arcipelago eoliano;

che in tal caso l'area attualmente destinata alla stazione potrebbe essere meglio utilizzata dal comune di Messina, originario proprietario, per la realizzazione di strutture sociali di cui il quartiere in questione è del tutto carente,

l'interrogante chiede di sapere quali siano stati i motivi che hanno sin qui impedito il trasferimento della stazione meteorologica di Messina e quindi la restituzione dell'attuale sede al comune che ne era l'originario proprietario.

(4 - 00819)

(8 maggio 1984)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Ministero dei trasporti.

Spiace comunicare che non si ravvisa la possibilità di aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante, in quanto l'impianto del quale viene sollecitata la dismissione è interessato in un programma che prevede la realizzazione di una stazione per la raccolta di dati speciali sull'inquinamento atmosferico, nel quadro del programma EMEP dell'ONU.

Il teleposto in argomento è stato, inoltre, ritenuto dalla Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) sede preferenziale per la realizzazione di una stazione BAPMON ed opererà nel quadro del progetto MED-POL relativo al monitoraggio del trasporto aereo degli inquinanti entro il Mediterraneo.

Per il complesso delle attività cui è adibito il teleposto, rispecchianti, tra l'altro, accordi sia in campo nazionale che internazionale, appare indispensabile la necessità del mantenimento dello stesso nell'attuale sito. Tale necessità scaturisce anche, a parte i problemi finanziari di notevole impegno, dal fatto che si determinerebbe una disomogeneità sulla raccolta dei dati di osservazione per la diversa rappresentatività climatica del nuovo sito, rispetto all'attuale, vanificando il lavoro di decenni svolto dall'Ente.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(10 dicembre 1984)

PETRARA, VOLPONI, FELICETTI, CALICE, GIOINO, CONSOLI, URBANI, DI CORATO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il Servizio geologico di Stato è totalmente paralizzato a causa della dichiarata inagibilità dello stabile di largo Santa Susanna in Roma, sede, oltre che del Servizio geologico, anche del Servizio chimico di Stato, al punto da costringere il personale a lavorare nell'atrio in quanto è pericoloso accedere ai piani superiori;

che la precarietà delle strutture può compromettere in modo irreparabile la funzionalità degli impianti e la sicurezza del patrimonio scientifico e culturale ivi raccolto: infatti, una parte dello stabile è occupata da importanti comparti del Servizio geologico, quali una banca-dati e una fornitissima biblioteca, da musei con preziosissime collezioni di minerali, rocce e fossili che sono meta didattica di numerose scolaresche, da reparti di geofisica, aerofotogrammetria e petrologia, da settori di geochimica e paleontologia, nonchè da numerosi laboratori la cui attività è indispensabile per assolvere ai compiti di istituto;

che i lavori di rafforzamento, eseguiti 20 anni or sono, non risultano collaudati, nè sono stati avviati progetti di ristrutturazione e di recupero dello stabile, di proprietà demaniale, nonostante fossero state denunciate più volte le allarmanti condizioni di precarietà delle strutture,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) le misure che si intendono attivare con tempestività per assicurare la continuità del servizio e la tutela del patrimonio pubblico e garantire l'incolumità del personale addetto;

b) gli indirizzi che si intendono perseguire per potenziare il Servizio geologico ed adeguarlo ai compiti istituzionali ed alle esigenze della collettività nazionale.

(4 - 01060)

(19 luglio 1984)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione delle signorie loro onorevoli si premette che in passato non è stata emessa alcuna formale dichiarazione di inagibilità dell'intero stabile di largo Santa Susanna, n. 13, sede del Servizio geologico di Stato.

Questa Amministrazione, a seguito delle pressanti segnalazioni del capo del Servizio e dello stato di agitazione proclamato dal personale addetto, ha richiesto urgenti interventi al genio civile ed all'ISPESL, per assicurare sia la stabilità delle strutture edilizie, sia l'efficienza degli impianti dei laboratori e dei depositi di materiale.

Contemporaneamente si è attivata per il reperimento, con la maggiore urgenza possibile, di altro stabile quale nuova sede degli uffici operativi del Servizio. La ricerca non si presenta agevole, tenuto conto della carenza di offerta dell'attuale mercato immobiliare.

I tecnici del Genio civile, il 28 luglio 1984, hanno effettuato il sopralluogo richiesto, ed il risultato è stato comunicato a questa Amministrazione il 14 agosto. Alcuni locali sono stati dichiarati inagibili e pertanto è stata segnalata l'opportunità del loro sgombero per poter effettuare i lavori necessari.

L'Amministrazione sta già procedendo a tali sgomberi ed ha preso contatto con il Genio civile per l'effettuazione dei lavori di risanamento.

L'ISPESL ha ora in corso dei sopralluoghi agli impianti di servizio al fine di accertare la loro piena agibilità, in rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.

Per quanto attiene poi alla richiesta circa gli indirizzi da perseguire per il potenziamento del Servizio geologico, si rende noto che è in corso la costituzione di una Commissione di esperti giuridici, scientifici e tecnici, con il compito di elaborare rapidamente proposte di normativa volte al riordino, all'ampliamento ed all'adeguamento di tale Servizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(30 novembre 1984)

PETRARA, DI CORATO, LOPRIENO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo* — Per sapere — premesso che in data 1° agosto 1984 la Rete 2 della RAI ha mandato in onda il programma « Sereno variabile » dall'Hotel Sierra Silvana di Selva di Fasano — le ragioni per le quali il filmato ha ignorato importanti realtà turistiche come Cisternino, le grandi terme di Torre Canne e il parco alle pendici di Selva, denominato « Zoo Safari », che pure costituiscono un vanto nel settore e grosse realtà operative trainanti dell'economia turistica pugliese, mentre sono state offerte ai telespettatori immagini mortificanti di strutture turistiche obsolete, vanificando in tal modo

lo sforzo prodotto dagli operatori turistici per creare condizioni igieniche ottimali e strutture adeguate alla domanda turistica nazionale ed internazionale.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare nei confronti dei responsabili della trasmissione, la quale, lungi dal rappresentare un'occasione di rilancio e di promozione del turismo in Puglia, ha, al contrario, offeso lo spirito di iniziativa degli operatori turistici, proteso alla elevazione delle condizioni socio-economiche dell'intera zona, ed ha penalizzato settori turistici di avanguardia, offrendo della Puglia una immagine turistica lesiva degli interessi generali della collettività, realizzando tale dis servizio con pubblico danaro.

(4 - 01112)

(2 agosto 1984)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto con cui le signorie loro onorevoli hanno chiesto notizie in merito alla trasmissione televisiva « Sereno variabile » andata in onda il 31 luglio 1984 col patrocinio dell'Assessorato al turismo della regione Puglia.

Al riguardo, premesso che questo Ministero non ha alcuna competenza in materia di programmi radiotelevisivi, sembra che la trasmissione in questione, pur nel ristretto spazio di un'ora, non abbia mancato di illustrare varie località turistiche e che gli stessi operatori i quali avevano manifestato perplessità sui contenuti della trasmissione abbiano avuto un chiarimento con gli organi responsabili.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(7 dicembre 1984)

SCLAVI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che è divenuta gravissima e insostenibile la situazione del mercato suinicolo, situazione che si protrae ormai da troppo tempo e che costringe gli allevatori alla chiusura totale degli allevamenti, con gravi danni per il patrimonio suinicolo e gravi ripercussioni sulla già precaria situazione del Paese;

che la particolare situazione attuale non va addebitata all'allevatore, in quanto lo stesso si sta prodigando con ogni sua forza, utilizzando i propri capitali e la propria opera per ridurre al massimo i costi di produzione;

che, ciò nonostante, il produttore si vede penalizzato da una importazione scriteriata, con prezzi ingiustificabili, in quanto non è possibile produrre a certi livelli seguendo quanto prescrive la legislazione italiana;

che la regolamentazione comunitaria prevede i montanti compensativi per i Paesi della CEE che esportano in Italia,

si chiede che vengano autorizzati i competenti uffici di repressione frodi a compiere controlli ispettivi sull'entrata nel nostro Paese di merci suinicole.

(4 - 00640)

(22 febbraio 1984)

RISPOSTA. — La situazione di crisi segnalata dalla signoria vostra onorevole, manifestatasi nei primi mesi del 1984 e protrattasi fino ad estate inoltrata, ha colpito non soltanto il mercato italiano della carne suina, ma tutto il mercato comunitario nel suo insieme.

Le cause di detta crisi sono da ricercarsi essenzialmente nella quantità di carne prodotta nell'ambito comunitario, che è risultata superiore al normale fabbisogno della stessa Comunità.

Il fenomeno della eccedentarietà di produzione si ripete ormai a cicli annuali, con effetti negativi sul mercato comunitario, che influenzano inevitabilmente quello italiano, in particolare durante la stagione primaverile-estiva, periodo in cui i consumi di carne suina tradizionalmente diminuiscono.

La Commissione della CEE, di concerto con il comitato di gestione della carne suina, ha tempestivamente adottato alcune misure, che sono valse a fronteggiare prima e a superare poi la pesantezza del mercato. Tra queste, sono da citare l'aumento delle restitu-

zioni all'esportazione, al fine di alleggerire la pressione dell'offerta all'interno della Comunità, l'inasprimento dei prelievi supplementari all'importazione per carni di origine extra-comunitaria, i cui prezzi di offerta risultavano inferiori al prezzo limite, e, soprattutto, l'apertura dell'ammasso privato, con la concessione di congrui premi per il ritiro volontario e temporaneo dal circuito commerciale delle carni provenienti da capi di recente macellazione.

Un ricorso massiccio all'ammasso privato si è verificato in Italia, dove sono state immagazzinate 24.208 tonnellate di carni, su un totale di 102.805 tonnellate stoccate in tutta la Comunità.

È inoltre da sottolineare che, a partire dal 1° novembre 1984, data d'inizio della nuova campagna di commercializzazione, gli importi compensativi monetari di parte italiana sono stati azzerati, in conseguenza delle misure agro-monetarie adottate dal Consiglio CEE dei ministri dell'agricoltura in occassione della fissazione dei prezzi agricoli.

Di conseguenza, le importazioni in Italia di carni provenienti sia dai Paesi comunitari che dai Paesi terzi non beneficiano più di alcun importo compensativo, così come le esportazioni italiane non vengono più gravate da detti importi. Inoltre, gli importi compensativi dei Paesi a moneta forte subiscono una contrazione molto accentuata, in attesa di un loro ulteriore ridimensionamento a partire dal 1° gennaio 1985.

In conclusione, tenuto conto della nuova, più favorevole situazione creatasi a favore della suinicoltura italiana, unita alla constatazione di un lieve ribasso dei prezzi dei cereali foraggeri sul mercato mondiale, si può affermare che la fase più acuta della congiuntura sfavorevole deve considerarsi ormai superato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(10 dicembre 1984)

URBANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che nel marzo 1983 la Federazione unitaria gas-acqua e l'Associazione italiana gas concordarono la modifica della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sulla funzione del fondo speciale dell'assicurazione generale obbligatoria, mirante — fra l'altro — ad ottenere, anche a favore dei lavoratori del settore gas e acqua, l'erogazione dell'indennità di fine lavoro a carico delle aziende e la possibilità, per il lavoratore con almeno 35 anni di contributi (compresi quelli per lavoro in aziende non del settore gas), di andare in pensione anticipata a prescindere dall'età, in analogia agli istituti di cui già usufruiscono gli altri lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni per le quali, ad un anno di distanza non è stato ancora presentato il provvedimento legislativo e se il Ministro non ritenga di farlo al più presto, anche in considerazione del fatto che lo schema del disegno di legge, predisposto sulla base di una proposta avanzata dalle associazioni firmatarie del contratto, dovrebbe essere già stato rinviato dal Ministero del tesoro al Ministero del lavoro.

Quanto sopra si chiede anche al fine di dare definitiva soluzione a un problema i cui fondamenti di equità sono stati generalmente riconosciuti e che interessa alcune migliaia di lavoratori delle aziende private del settore gas e acqua.

(4 - 01349)

(8 novembre 1984)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione della signoria vostra onorevole, si comunica che questo Ministero ha già trasmesso, per la preventiva adesione, alle altre Amministrazioni interessate, il disegno di legge inteso ad apportare alcune modifiche alla legge n. 1084 del 1971 concernente la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.

Qualora dovessero essere manifestate osservazioni da parte di dette Amministrazioni, questo Dicastero si riserva di rivedere il testo già formulato in aderenza agli accordi già intervenuti con le parti sociali sulle linee direttive del provvedimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(12 dicembre 1984)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che il TAR del Lazio, con sentenza pubblicata il 28 maggio 1983, ha annullato il provvedimento del provveditore agli studi di Roma con il quale la professoressa Rita Fossatelli, docente incaricata a tempo indeterminato per l'insegnamento di latino e greco nel liceo « Augusto » di Roma, era stata sottoposta, in accoglimento di una proposta del competente preside, a visita medica collegiale presso l'ospedale militare del Celio per accertarne le condizioni neurologiche;

rilevato che dalla sentenza risulta che il preside propose la suddetta visita per le anomale condizioni che si erano create nella classe dell'insegnante precitata per la pretesa degli alunni, avallata dallo stesso preside, di ottenere per tutti il sei politico in greco, in dipendenza della loro impreparazione dovuta all'insegnante precedente che aveva trascurato quell'insegnamento,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro abbia ritenuto opportuno disporre accertamenti per la verifica della correttezza del comportamento del preside nella circostanza che diede luogo al ricorso dell'insegnante Rita Fossatelli, attualmente reintegrata nel suo insegnamento.

(4 - 00687)

(12 marzo 1984)

RISPOSTA. — In riferimento alla questione riguardante l'interrogazione in oggetto, si premette che i fatti richiamati dalla signoria vostra onorevole si riferiscono all'anno scolastico 1976-77, quando la professoressa Rita Fossatelli era incaricata a tempo indeterminato per l'insegnamento di latino e greco presso il liceo classico statale « Augusto » di Roma.

In merito si fa presente che in data 17 gennaio 1977 il preside del suddetto liceo rappresentava al competente provveditore agli studi di Roma la grave situazione venutasi a creare tra gli allievi del corso « L » e la succitata docente, chiedendo che venisse effettuata ispezione didattica.

Poichè nel corso di detti accertamenti, disposti in data 26 luglio 1977, emergeva tra l'altro un precario stato di salute della docente, il provveditore agli studi riteneva di disporre nei confronti dell'insegnante visita medico-collegiale.

Il provvedimento è stato impugnato dalla interessata con ricorso giurisdizionale; il TAR del Lazio ha accolto il ricorso in questione sotto il profilo della carenza della motivazione.

Si evidenzia, tuttavia, come lo stesso TAR si sia pronunciato nei seguenti testuali termini: « Nulla vieta all'ispettore di esprimere anche una sua opinione personale sullo stato di nervosismo o di esaurimento nervoso, che egli credeva di aver notato nella docente, come nulla vieta al provveditore agli studi di recepire una tale opinione e di far, conseguentemente, svolgere accertamenti al riguardo dagli organi sanitari, nè può dirsi esatto che gli accertamenti siano stati chiesti dall'ispettore in quanto, invece, essi sono stati domandati dal provveditore agli studi, a ciò indotto da quanto emerso nelle relazioni ispettive ».

Si aggiunge, infine, che questa Amministrazione non ha ritenuto di adottare alcun provvedimento nei confronti del capo di istituto, in quanto nè dagli accertamenti ispettivi nè dalla sentenza del TAR sono emersi elementi per eventuali contestazioni di addebiti nei suoi confronti.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(11 dicembre 1984)

VECCHI, DE TOFFOL. — ***Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.*** — **Premesso e considerato:**

che la Commissione della CEE ha ancora una volta respinto con arroganza le legittime richieste dei produttori bieticoli e degli industriali saccariferi italiani per l'aumento delle quote garantite A di produzione dello zucchero, a differenza di quanto è già avvenuto per la Francia e il Belgio;

che il consumo nazionale di zucchero supera già i 15 milioni di quintali, mentre la Comunità ci assegna soltanto una quota garantita di 13,2 milioni di quintali;

che il superamento di questa quota comporta una penalizzazione del 39,5 per cento, con un esborso annuale di 74 miliardi da versare al FEOGA;

che tutto ciò pesa negativamente sulla situazione economica e sociale in quanto scoraggia la produzione bieticola (da 297.000 ettari coltivati nel 1968 a 215.000 nel 1983) e sollecita la riduzione delle industrie di trasformazione (da 40 a 28 stabilimenti e il 44 per cento di questi in crisi), vanificando così gli obiettivi e le finalità del piano bieticolo-saccarifero recentemente approvato dal CIPE e adottato dal nostro Paese,

gli interroganti chiedono al Ministro se non intende intervenire immediatamente presso la Comunità per chiedere la revisione dei trattati, la rimozione del diniego e l'assegnazione all'Italia di una quota A garantita pari al livello raggiunto dal consumo interno, per salvaguardare così gli interessi generali e affermare il buon diritto del Paese.

(4 - 00963)

(8 giugno 1984)

RISPOSTA. — La necessità di addivenire, in tempi brevi, ad una modifica della regolamentazione comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero è massimamente avvertita, non solo dagli operatori economici interessati, ma anche dal Governo.

Il Ministero dell'agricoltura, dopo la presentazione al Consiglio dei ministri della CEE, nell'ottobre del 1980, di un « *Memorandum* » con il quale sono state denunciate le ripercussioni negative per la bieticoltura nazionale, conseguenti, oltre che alla emanazione del Regolamento di base n. 1785 del 1981, valido per il terzo periodo transitorio della normativa del settore (1981-82 - 1985-1986), anche ad una evoluzione particolarmente negativa ed imprevedibile (al momento della definizione della nuova normativa) del mercato mondiale, non ha tralasciato alcuna occasione per rappresentare la necessità di una maggiore difesa della produzione bieticola dell'area mediterranea della Comunità, tenuto conto dell'importanza che il settore ha nel contesto dell'agricoltura per ragioni economiche, agronomiche e sociali.

Anche recentemente, il Consiglio dei ministri della CEE (sessione del 18-19 giugno 1984) si è occupato del problema e, su sollecitazione della delegazione italiana, ha convenuto sulla necessità di un attento esame della situazione del mercato dello zucchero, in vista della definizione della normativa futura o di una modifica di quella attuale.

È da sottolineare che il Governo italiano non si limita a chiedere vantaggi per i nostri produttori, ma in ogni occasione ha rappresentato la necessità di rivedere l'obiettivo di produzione della CEE per restituire al settore il giusto equilibrio compromesso dal peso delle eccedenze di produzione. Gli oneri di tali eccedenze danneggiano in primo luogo i produttori delle zone più sfavorite della Comunità, essendo le eccedenze stesse fattore di appesantimento del mercato mondiale e, quindi, di un maggior costo delle restituzioni, l'onere delle quali ricade indiscriminatamente su tutti i produttori.

In occasione del mancato rinnovo dell'accordo internazionale per lo zucchero, la delegazione italiana ha più volte espresso il proprio dissenso nell'ambito comunitario di fronte agli orientamenti dei Paesi cui deve attribuirsi la responsabilità delle eccedenze.

Al più tardi, in occasione del rinnovo della regolamentazione del settore per il periodo successivo al 1° luglio 1986, saranno, quindi, rinegoziati quei meccanismi della normativa che si sono rivelati penalizzanti per i nostri produttori, nella consapevolezza che l'impegno finanziario sostenuto dallo Stato nell'azione intrapresa per il risanamento del settore potrebbe risultare vano se non fossero assicurati ai produttori italiani i presupposti economici necessari per superare le difficoltà obiettive nelle quali si dibatte la produzione bietocolo-saccarifera nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(10 dicembre 1984)